

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3521 del 18/06/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di CASTELFRANCO EMILIA (MO), via LAVICHIELLE n. 3, richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA SOLE DI GIROTTI RENZO & C. S.S. per l'attività di allevamento di bovine da latte, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3641 del 17/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto GIUGNO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di CASTELFRANCO EMILIA (MO), via LAVICHIELLE n. 3, richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA SOLE DI GIROTTI RENZO & C. S.S. per l'attività di allevamento di bovine da latte, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Riferimento SUAP n. 14/2024

Pratica Sinadoc n. 6834/2024

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13/032013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 07/04/2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 56/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'articolo 16 della LR 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per l'insediamento in oggetto rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 376 del 17/07/2015;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara in data 11/01/2024 (protocollo SUAP n. 737) e acquisita da ARPAE SAC con protocollo n. 6773 del 15/01/2024 dalla ditta Società Agricola Sole di Girotti Renzo & C. S.S. (P.IVA. 02801560364), con sede legale in via Lavichielle n. 3 a Castelfranco Emilia, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento di bovine da latte svolta presso l'insediamento ubicato in via Lavichielle n. 3 sito nel Comune di Castelfranco Emilia sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del D.Lgs 152/2006 (proseguimento senza modifiche);
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (modifica);
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/2006 (modifica);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- DGR 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’articolo 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 152/2006, parte V”;
- DGR 4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs 152/2006, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- LR 3/1999, che:
 - all’articolo 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’articolo 21 della LR 13/2015;
 - all’articolo 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- DGR 1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs 152/2006, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- LR 4/2007, “Adeguamenti normativi in materia ambientale”. Modifiche leggi regionali” - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- DM 25/02/2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (rif. R.R. n.2/2024 e smi);
- DAL 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la Legge 574/1996, l'articolo 112 del D.Lgs 152/2006 e la DGR 1395 del 09/10/2006.

Impatto acustico:

- Legge 447/1995, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, in particolare l’articolo 8 “Disposizioni in materia di impatto acustico”, comma 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.” Capo III, articolo 4;
- LR 15/2001, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- DGR 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 09/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 23475 del 06/02/2024,

tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 29070 del 14/02/2024, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ai sensi della LR 15/2001 e della DGR 673/2004, ha dichiarato che nello svolgimento della propria attività produttiva non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi ovvero non vengono indotti significativi aumenti dei flussi di traffico, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000; pertanto, non sussiste l'obbligo della presentazione di altra documentazione inerente l'impatto acustico ai fini del rilascio dell'AUA;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge 241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- di AGGIORNARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) intestata alla ditta SOCIETA' AGRICOLA SOLE DI GIROTTI RENZO & C. S.S. (P.IVA. 02801560364) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di CASTELFRANCO EMILIA via LAVICHIELLE n. 3, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'articolo 3, comma 1, DPR n. 59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Castelfranco Emilia
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	D - Adesione all'Autorizzazione a carattere generale per gli impianti e attività con emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/2006	Arpae

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'articolo 124 del D.Lgs 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";
- Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006";
- Allegato D "Autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/2006";

- di DARE ATTO che la presente determina:

- confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (Legge 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
4. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente AUA dal giorno di rilascio da parte del SUAP
 5. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con determinazione n. 376 del 17/07/2015, rilasciata dal SUAP, pertanto con **validità fino al 16/07/2030**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR 59/2013;
 6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 10. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

per la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dr.ssa Anna Maria Manzieri

la Responsabile dell'Area
Autorizzazioni e Concessioni Centro

Dr.ssa Valentina Beltrame

Autorizzazione, di cui all'articolo 124 del D.Lgs 152/2006, allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SOCIETA' AGRICOLA SOLE DI GIROTTI RENZO & C. S.S.** presso l'insediamento sito in via LAVICHIELLE 3, a CASTELFRANCO EMILIA (MO), svolge l'attività di allevamento di bovine da latte.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue derivanti dai servizi igienici dell'insediamento, previo trattamento depurativo con fosse biologiche e filtro batterico anaerobico sono convogliate in acque superficiali.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche".

Il processo produttivo genera scarichi di acque tecnologiche di processo che sono smaltite ai sensi della normativa sullo smaltimento liquami.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- parere tecnico favorevole del Comune di Castelfranco Emilia, acquisito agli atti con protocollo n° 57884/9.13 del 05/06/2015, che richiama il parere tecnico di ARPA. protocollo n° PGMO/1015/2434 del 27/02/2015.

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente agli scarichi idrici;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di scarichi idrici, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della Società agricola Sole di Girotti R. & C. S.s. per l'insediamento localizzato in via Lavichielle n.3 a Castelfranco Emilia, è autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali (fosso di campagna adiacente la proprietà), in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. E' individuato come manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali il pozzetto ubicato immediatamente a valle del filtro batterico anaerobico / manufatto di fitodepurazione; tale pozzetto dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
2. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

3. A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
4. Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione.
Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
5. I fanghi risultanti dal processo depurativo dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
6. Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
7. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
8. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae ed al Comune di Castelfranco Emilia di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:

ARPAE

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SOCIETA' AGRICOLA SOLE DI GIROTTI RENZO & C. S.S.** presso l'insediamento sito in via LAVICHIELLE 3, a CASTELFRANCO EMILIA (MO), svolge l'attività di allevamento di bovine da latte;

la ditta, con la domanda di AUA, ha comunicato l'intenzione di aumentare il numero dei capi allevati;

pertanto, relativamente alla Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la presente autorizzazione si riferisce alla gestione degli effluenti prodotti nel sito di allevamento, nella configurazione attuale risultante dall'istanza di AUA);

ISTRUTTORIA

VISTA la Relazione tecnica del gennaio 2024 inserita nell'istanza di AUA e riferita alla configurazione dell'allevamento per cui è richiesta l'AUA;

VISTA anche la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 34904 di modifica n. 9, protocollo n. PG/2023/145065 del 25/08//2023 contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

in conclusione, non sono rilevate criticità in merito;

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere gli effluenti palabili e non palabili prodotti;

la dotazione di terreni per lo spandimento è adeguata al quantitativo di azoto presente negli effluenti prodotti;

la ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di spandimento in conformità con la vigente AUA, deve provvedere ad inserire regolare "Comunicazione di Utilizzazione Agronomica" nel software del Servizio di Accesso unificato alle applicazioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca (SIAR) della Regione Emilia Romagna;

la ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

la comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti, ai sensi del medesimo Regolamento;

ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (SIAR);

per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR 59/2013.

**Adesione all'Autorizzazione a carattere generale per gli impianti e attività con emissioni
in atmosfera di cui all'articolo 272 del Dlgs n.152/2006**

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SOCIETA' AGRICOLA SOLE DI GIROTTI RENZO & C. S.S.** presso l'insediamento sito in via LAVICHIELLE 3, a CASTELFRANCO EMILIA (MO), svolge l'attività di allevamento di bovine da latte.

Con la presente domanda la ditta intende aumentare il numero dei capi allevati.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta che l'attività in oggetto è classificabile "in deroga" ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e della DGR ER 2236/2009 e smi e rientra nella seguente fattispecie:

- **4.37 Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del D.Lgs 152/2006 e smi**

Inoltre risulta:

tipologia animali	n.	tecnica di stabulazione
vacche da latte	350	libera con cuccetta testa a testa
rimonta	155	libera con paglia totale
vitelli	51	con lettiera
totale capi	556	

Verificata la conformità della domanda ai requisiti necessari per l'adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, commi 3 e 4 della Parte V del D.Lgs 152/2006.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI (DGR 2236/2009 e smi e PAIR)

La ditta è Autorizzata in Via Generale per le emissioni in atmosfera, nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 2236/2009 e ss.mm.ii., in particolare nell'Allegato 3A e nel punto 4.37, e dal vigente PAIR.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.